



Comune di Loano

(Provincia di Savona)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.
ANNO 2020

AVVISO

Il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2020**, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2020 con provvedimento consiliare n. 22 del 30.07.2020 e di seguito indicate:

| ALIQUOTA | FATTISPECIE IMPOSITIVA | DETRAZIONE |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 0,3 per cento | Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7 considerate pertinenze delle prime come indicato dalla legge | €. 200,00 |
| 0,64 per cento | Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione, concessi in locazione almeno annuale con contratto registrato o concessi in comodato a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado | NON SPETTANTE |
| 1,06 per cento | Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione a disposizione | NON SPETTANTE |
| 0,64 per cento | Strutture turistico-ricettive, comunque rientranti nella disciplina della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, non accatastate come categoria "D", unità immobiliari classificate C/1 sede di attività commerciali e artigiane, unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3 sede di attività commerciali e artigiane | NON SPETTANTE |
| 0,76 per cento (allo Stato) | Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "D" | NON SPETTANTE |
| 1,06 per cento | Aree edificabili, terreni agricoli, abitazione principale e relative pertinenze dei pensionati AIRE e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nelle casistiche precedenti | NON SPETTANTE |
| 0,1 per cento | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | NON SPETTANTE |
| 0,00 per cento | Fabbricati rurali | |

Il gettito del 2020 va versato interamente al Comune, tranne che quello degli immobili di cat. D che va versato allo Stato.

Al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta dello 0,64 per cento, l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.).

Il Comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta.

L'esistenza di tali contratti può essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza del versamento del saldo, fatto sempre salvo il diritto dell'Ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui si è detto.

Si ricorda che tale fattispecie di aliquota ridotta è differente dall'agevolazione prevista per il contratto di comodato dall'art. 1, c. 10 della L. n. 208/2015 che agisce, stante i requisiti ivi previsti, sull'abbattimento della base imponibile.

Ai sensi dell'art. 13, c. 3, lett. 0a) del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, c. 10 della L. n. 208/2015, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile, per il conteggio dell'imposta, è ridotta del 50 per cento. Il beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Su tale agevolazione si è espresso il Ministero dell'Economia e Finanze con risoluzione n. 1/DF/2016.

L'agevolazione statale si potrà cumulare a quella comunale:

- se il contribuente rispetta sia i parametri nazionali che quelli locali, si dovrà versare l'imposta considerando il 50% della base imponibile e l'aliquota agevolata stabilita dal Comune;
- se il contribuente rispetta solo i parametri locali, ma non quelli nazionali, si dovrà utilizzare la sola aliquota agevolata stabilita dal Comune, senza riduzione "nazionale" del 50%.

Il saldo dell'imposta va effettuato mediante versamento tramite Mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale n. 1008857615, unico per tutti i Comuni del territorio nazionale.

Per effetto dell'art. 78 del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modifiche in L. 13.10.2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'I.M.U. relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;**
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;**
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per effetto dell'art. 9 del D.L. 28.10.2020, n. 137, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'I.M.U. concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del citato decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CODICI TRIBUTO PER MOD. F24 IMU ANNO 2020

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE

3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3923 IMU – imposta municipale propria – interessi da accertamento – COMUNE

3924 IMU – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – COMUNE

3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO - da usare anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta.

In caso di eccedenza di versamento I.M.U. negli anni precedenti o in acconto, è possibile operare la compensazione secondo le modalità indicate nell'art. 9 del vigente Regolamento comunale consultabile sul sito internet del Comune.

Il versamento dell'imposta non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso (importo dovuto per l'intero anno) risulti pari o inferiore a €. 12,00.

Il calcolo di quanto dovuto a titolo di saldo, con la compilazione del Mod. F24 e la documentazione informativa sono reperibili sul sito internet comunale www.comuneloano.it cliccando sull'applicativo Calcolo IMU on line 2020.

Si ricorda che il termine per la presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, relativamente all'anno 2020, è fissato al 30 giugno 2021.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Relazioni con il Pubblico o al Servizio Tributi tramite contatto telefonico o via e-mail.

Loano, lì 02/12/2020

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(Rag. Enrica Rocca)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Dr.ssa Marta Gargiulo)